

Prot. N. 269/D/2024



## REPUBBLICA DI SAN MARINO TRIBUNALE

Prot. n. 35/RB/24

San Marino 7 giugno 2024

Presidente dell'Ordine  
degli Avvocati e Notai  
Avv. Alfredo Nicolini

e p.c.

Viviana Merlo  
Cancelliere

OGGETTO: protocollo operativo

Gentile Presidente,

in relazione alle problematiche rappresentate con nota del 7 febbraio 2024 (prot. 013/24) - poi precisate e approfondite nell'ambito del tavolo tecnico con alcuni membri dell'Ordine - sono ad informarLa che, in seguito ad un recente confronto sul punto, tra i Commissari della Legge del settore penale, è stato definito dagli stessi il seguente protocollo operativo.

E' orientamento condiviso dall'Ufficio di dare un'interpretazione costituzionalmente orientata all'art.3 della legge 93/08, al fine di rendere più concreto l'esercizio del diritto alla difesa.

In particolare, anche in un'ottica di semplificazione delle procedure di cancelleria, si ritiene opportuno:





## REPUBBLICA DI SAN MARINO TRIBUNALE

(1) intendere la parte lesa ritualmente costituita come soggetto offeso dalla condotta di reato - già compiutamente individuato dal Magistrato inquirente sulla base della provvisoria qualificazione giuridica dei fatti adottata - che sia rappresentato da un difensore abilitato, con deposito in cancelleria della relativa nomina ed elezione di domicilio;

(2) laddove non ricorra il regime di segretezza degli atti, consentire la visione e l'estrazione di copia di tutti gli atti processuali all'indagato, al Procuratore del Fisco ed alla parte lesa ritualmente costituita (come qualificata in precedenza), senza che sia necessaria la costituzione di parte civile.

Poiché l'art.3, com.3, della legge 93/2008 prevede esplicitamente, come eccezione, che la parte lesa non possa ricevere copia degli atti processuali contenenti dati e notizie coperti da segreto bancario, ne consegue che in tali casi la parte lesa, in attesa di valutare se costituirsi o meno parte civile, potrà solamente prendere visione del fascicolo cartaceo, senza procedere all'estrazione di copia. Di conseguenza, la Cancelleria non potrà rilasciare copie digitali degli atti, salvo le autorizzazioni dei Commissari della Legge (per le verifiche del caso circa l'assenza di dati e notizie coperti da segreto bancario).

Quanto alla nullità prevista dall'art. 3, com.6 della legge 93/08, è orientamento condiviso dall'Ufficio che questa debba essere raccordata con quanto contemplato dal comma 3 del medesimo articolo, nel quale vengono indicati gli specifici incombeni istruttori a cui la parte lesa ha diritto di partecipare.

Infine, è stato ritenuto, sempre per garantire un concreto esercizio del diritto alla difesa, che, in caso di riunione di più procedimenti, tutte le parti dei procedimenti riuniti possano accedere agli atti del fascicolo e prenderne visione integrale, ferme restando le preclusioni contemplate da specifiche disposizioni di legge, fra cui il divieto di estrazione di copia sancito dall'art. 3, comma 3 L. 93/2008 per la parte lesa





## REPUBBLICA DI SAN MARINO TRIBUNALE

assistita da difensore (non costituitasi parte civile), sempre che non rivesta il ruolo di prevenuto in almeno uno dei procedimenti riuniti.

A fronte del tempo trascorso dalla data in cui sono state segnalate alcune problematiche, Le rappresento che si è ritenuto di comunicare il protocollo operativo alla Cancelleria, con effetto immediato, nell'ottica di una semplificazione del lavoro del personale di cancelleria, dei magistrati e degli avvocati e per ovviare alle incertezze segnalate in ordine all'accesso ai fascicoli delle parti civili e/o parti lese.

Confido che tale protocollo operativo possa essere condiviso dai componenti del tavolo tecnico, così da pervenire a un più generale protocollo d'intesa su tutte le questioni discusse a partire dalla prima riunione del 7 maggio 2024 e non prese in considerazione da tale protocollo operativo.

Colgo l'occasione per porgerLe distinti saluti

Il Commissario della Legge  
coordinatore dell'istruttoria penale

Roberto Battaglini

Il Dirigente

prende atto e condivide il protocollo operativo di cui sopra dando mandato alla Cancelleria penale per la sua applicazione

Il Dirigente

Giovanni Canzio